

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 188/CGF– RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2013

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO SIG. CANNELLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2013 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MODENA/TERNANA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 29.1.2013)

Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Cannella Giuseppe, Dirigente della Modena F.C. S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 68 del 29.1.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Modena/Ternana del 26.1.2013, valevole per il Campionato Nazionale Serie BWIN 2012/2013, gli ha irrogato la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali a tutto il 31 maggio 2013 e ammenda di € 10.000,00, “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto sia all'Arbitro sia ad un Assistente espressioni offensive ed insultanti reiterando tale comportamento e tentando, con fare minaccioso, di entrare nello spogliatoio degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”.

Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito la eccessività e “spropositatezza” della sanzione, valutate le espressioni rivolte sia all'Arbitro sia ad un Assistente come irriguardose e non offensive ed insultanti.

Con la conseguente inevitabile e significativa riduzione della stessa.

Alla seduta del 22.2.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva questa Corte, disattendendo l'eccezione del ricorrente, che le espressioni proferite dal Sig. Cannella Giuseppe nei confronti dell'Arbitro e di un Assistente, sono da considerarsi offensive ed assolutamente insultanti (es. “pezzo di m...”).

La platealità, gravità e reiterazione del comportamento posto in essere, avendo tentato il medesimo, con fare minaccioso, di entrare nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, non consentono, in modo categorico, di accogliere la richiesta formulata.

Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo risultano, pertanto, comunque congrue e finanche connotate da particolare tenuità.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Giuseppe Cannella.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 CON DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Pro Vercelli/Sassuolo, disputato in data 9.2.2013 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla F.C. Pro Vercelli 1892 (d'ora in avanti, per brevità, "Società") l'ammenda di €10.000,00 con disputa di una gara a porte chiuse, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 12.5 e 14 C.G.S., a seguito del comportamento "*violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso ed intimidatorio, dei propri dirigenti e/o sostenitori*". Il Giudice Sportivo ha, pertanto, ritenuto equo quantificare, ex art. 18 n. 1 lett. "b" e "d", la sanzione irrogata, in considerazione "*della particolare gravità di quanto accaduto e dell'assenza della benché minima attività di cooperazione con le forze dell'ordine svolta dai dirigenti della squadra ospitante*".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che sia i fatti occorsi negli spogliatoi, sia il comportamento del pubblico non integrerebbero gli elementi necessari per l'applicazione di una sanzione così gravosa. In particolare, la Società assume (i) che l'Arbitro non sarebbe stato mai minacciato, mai sfiorato o messo in pericolo, (ii) che il pubblico non avrebbe espresso manifestazioni di violenza, ad eccezione dei tre sputi rivolti all'Arbitro stesso, (iii) che la Società avrebbe cooperato, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, con le Forze dell'ordine e (iv) che il messaggio con cui lo speaker dello stadio ha comunicato l'espulsione del calciatore Abbate non avrebbe violato alcuna disposizione, né avrebbe determinato, in campo e sugli spalti, turbamenti dell'ordine pubblico o agitazione, in quanto consistente in una mera informativa degli spettatori e dei giornalisti. La sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, secondo quanto sostenuto dalla Società, non potrebbe, inoltre, trovare applicazione alla fattispecie in questione, in quanto (i) l'art. 12.5 C.G.S. prevedrebbe tale sanzione solo in caso di recidiva, mentre l'art. 14 giustificherebbe tale disposizione solo in caso di "fatti particolarmente gravi", circostanze, entrambe, che non sarebbero presenti nel caso di specie.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.2.2013, è presente, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come il clima particolarmente agitato in cui si sono svolti i fatti oggetto del presente procedimento, nonché l'atteggiamento "rovente" riservato dal pubblico e dai coinvolti dirigenti e tesserati della Società nei confronti dell'Arbitro giustificano pienamente la sanzione irrogata e costituiscono i "fatti particolarmente gravi" richiesti dall'art. 14 C.G.S., per l'applicazione della sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse. In particolare, la Corte precisa che (i) in merito alla posizione del Sig. Abbate, quest'ultimo ha avuto, nei confronti dell'Arbitro, un atteggiamento aggressivo, minaccioso ed intimidatorio, essendo stato, peraltro, trattenuto e portato via con la forza dai suoi compagni, concretizzando un comportamento potenzialmente pericoloso per l'Arbitro stesso, (ii) il Sig. Romairone ha rivolto all'Arbitro espressioni minacciose ed intimidatorie ("...non venire più a Vercelli..."), nonché ingiuriose e (iii) il pubblico, oltre ad aver rivolte numerose espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara medesimo, ha colpito quest'ultimo con tre sputi, condotta questa ritenuta, per giurisprudenza costante, quale comportamento violento.

A ciò si aggiunga che la sanzione irrogata non è neanche il più gravoso provvedimento potenzialmente applicabile al caso di specie, dal momento che l'art. 18 lett. "f" C.G.S. prevede, come possibile ulteriore sanzione, la squalifica del campo di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE ABBATE MATTEO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Pro Vercelli/Sassuolo, disputato in data 9.2.2013 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Matteo Abbate le sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive di gara e dell'ammonizione con diffida ed ammenda di € 1.000,00 per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (sanzione aggravata in quanto capitano della squadra), nonché per aver *"al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro reiterate espressioni ingiuriose e minacciose, assumendo un atteggiamento aggressivo, limitato solo dall'intervento di alcuni suoi compagni"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Pro Vercelli 1892, la quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che il Sig. Abbate non avrebbe rivolto all'Arbitro alcuna espressione minacciosa o aggressiva.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.2.2013, è presente, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, precisa come la condotta tenuta dal Sig. Abbate abbia avuto carattere minaccioso, violento ed intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, caratteristiche queste confermate anche dalla circostanza per cui il predetto calciatore sarebbe stato trattenuto e portato via con la forza dai suoi compagni. Ad ogni modo, la Corte rileva che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non sia congrua, dal momento che il comportamento del Sig. Abbate integra gli estremi della fattispecie disciplinata dall'art. 19, quarto comma, lett. a) C.G.S., il quale prevede come sanzione la squalifica di 2 giornate effettive di gara, sanzione questa che, per essere ritenuta equa, deve intendersi aggravata dall'aggiunta di una sola ulteriore giornata di squalifica.

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli riduce la sanzione inflitta a 3 giornate effettive di gara confermando per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 15 MAGGIO 2013 ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL SIG. ROMAIRONE GIANCARLO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B - Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Pro Vercelli/Sassuolo, disputato in data 9.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al Sig. calciatore Matteo Abbate le sanzioni dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 15 maggio 2013 ed ammenda di €10.000,00, per aver *"al termine del primo tempo ed alla fine della gara, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro reiterate espressioni offensive assumendo un atteggiamento fortemente minaccioso"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Pro Vercelli 1892, la quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che l'Arbitro avrebbe

commesso un errore di persona, individuando nel Sig. Romairone il responsabile del comportamento descritto nel rapporto di gara. In particolare, a detta della predetta società, (i) vi sarebbe una contraddizione tra il referto dell'Arbitro ed il rapporto del collaboratore della Procura Federale, in quanto, in quest'ultimo, l'autore delle frasi attribuite al Sig. Romairone non verrebbe identificato, (ii) il Sig. Romairone medesimo non era presente in distinta e (iii) quest'ultimo e l'Arbitro non si conoscevano.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.2.2013, è presente, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, sottolinea, in primo luogo, come sia del tutto infondata l'eccezione formulata della ricorrente, avente ad oggetto il presunto errore di persona commesso dal Direttore di gara, dal momento che il referto dell'Arbitro costituisce piena prova dei fatti ivi rassegnati. Alla luce di quanto appena argomentato, è del evidente che la presunta contraddizione tra il predetto referto ed il rapporto del collaboratore della Procura Federale non ha alcuna rilevanza.

Ciò detto, la Corte precisa che, come sostenuto dal Giudice Sportivo, il Sig. Romairone ha tenuto, nei confronti dell'Arbitro, un comportamento minaccioso ed intimidatorio ("...non venire più a Vercelli..."), nonché fortemente ingiurioso, giustificando, in tal modo, l'entità della sanzione allo stesso comminata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANCESE STEFANO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al signor Francese Stefano operatore sanitario della società Pro Vercelli 1892.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine del primo tempo dell'incontro Pro Vercelli/Sassuolo disputato il 9.2.2013, il Francese Stefano rivolgeva a un Assistente espressioni offensive.

Avverso tale provvedimento la società Pro Vercelli 1892 ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.2.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 19.2.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 19 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete